



27511.13 10 DIC. 2013

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box for subject matter]

R.G.N. 29638/2008

Cron. 27511

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 09/10/2013
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29638-2008 proposto da:

O. G. elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell'avvocato
MUGGIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

2013

2839

L. S.A.S., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall'avvocato ARIANO SIMONE, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 6139/2007 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2007 R.G.N.
8722/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

udito l'Avvocato MUGGIA STEFANO per delega MUGGIA
ROBERTO;

udito l'Avvocato VALENZI FABRIZIO per delega verbale
di SIMONE ARIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 7 dicembre 2007 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 27 ottobre 2003 che ha rigettato la domanda proposta da O. G. intesa ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della L. s.a.s. dal 7 giugno 1999 all'1 agosto 1999 con la conseguente condanna di detta società al pagamento delle relative competenze, e la dichiarazione della nullità del contratto di apprendistato per stipula successiva all'effettivo inizio del rapporto, ovvero per mancato svolgimento di attività formativa e, per l'effetto, la dichiarazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la conseguente condanna della società al pagamento di tutte le mensilità di retribuzione dalla data di scadenza del contratto di apprendistato fino alla risoluzione del rapporto. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia di rigetto, pur accogliendo l'eccezione di nullità della procura della parte appellata e quindi considerando la contumacia della società, e pur condividendo il principio di diritto secondo cui incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la reale sussistenza di un valido rapporto di apprendistato, e considerando comunque provata l'esistenza di un rapporto di apprendistato sulla base delle risultanze delle prove testimoniali svolte.

L' O. G. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su sei motivi.


L. s.a.s. resiste con controricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 293 cod. proc.

1



civ. con riferimento alla legge n. 25 del 1955 ed alla legge n. 214 del 1999. In particolare si deduce che il giudice dell'appello, dopo avere correttamente condiviso il principio per cui è onere del datore di lavoro provare la sussistenza del rapporto di apprendistato ha poi ritenuto provata tale sussistenza sebbene il datore di lavoro non sia stato neppure formalmente costituito.

Con il secondo motivo si lamenta ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ., motivazione contraddittoria rispetto all'onere della prova della formazione con riferimento alla circostanza dedotta con il primo motivo sotto il profilo della violazione di legge.

Con il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 16 della legge n. 25 del 1955 come modificata dalla legge n. 96 del 1997 ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. lamentandosi che l'obbligo formativo sarebbe stato ritenuto provato sulla base di testimonianze sul punto della formazione ^{che} sarebbero state estremamente generiche.

Con il quarto motivo si lamenta motivazione carente e contraddittoria rispetto all'osservanza dell'obbligo formativo ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento all'interpretazione delle deposizioni testimoniali non corrispondenti a quanto risultante dalla verbalizzazione.

Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., motivazione contraddittoria rispetto allo svolgimento di attività formativa rispetto a quanto emerge dalla verbalizzazione.

Tutti i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto si riferiscono tutti all'accertamento di fatto della sussistenza del rapporto di apprendistato fra le parti.

La Corte d'appello romana, confermando il giudizio del Tribunale in primo grado, ha compiutamente motivato l'esistenza di un valido rapporto di apprendistato fra le parti. A tale riguardo non è affatto contraddittoria la motivazione che, dopo avere affermato il principio secondo cui è onere del datore di lavoro provare tale sussistenza, ha poi riscontrato che tale prova è stata effettivamente fornita. La valutazione delle prove testimoniali dettagliatamente e logicamente considerate dal giudice d'appello, non è censurabile in questa sede di legittimità.

Il ricorso deve di conseguenza necessariamente essere rigettato.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

ll Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013.

Il Consigliere estensore

G. L. M. A. I. R.

Il Presidente

Giuseppe V. ...

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, ... 10 DIC. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLLETTA

3

Donatella Colletta

CASSAZIONE.NET